



Città di Oppeano

Provincia di Verona

Prot. n. 4955

Oppeano, Il 20 marzo 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 20 MARZO 2020

MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. DELL'8/03/2020, 09/03/2020 E 11/03/2020 IN ORDINE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA ED ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha portato all'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATI l'art. 2 del D.P.C.M. in data 9 marzo u.s. che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, lettera d), del D.P.C.M. in data 8 marzo, secondo il quale lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

CONSIDERATO che in questi giorni si è verificato che, talora, lo svolgimento di attività fisica all'aperto costituisce motivo di aggregazione in cui non risulta possibile garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone motivate unicamente dallo svolgimento di attività sportiva o motoria ovvero per la gestione degli animali domestici;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale l'attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico, in quanto non rispondente a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato e di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.;

ORDINA

quale forma di attuazione alle disposizioni dei D.P.C.M. richiamati:

1. E' VIETATO lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale;
2. E' LIMITATO lo spostamento per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari nel raggio di 400 metri, fatto salvo il raggiungimento dell'area cani più vicina secondo il percorso più breve.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid-19.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
- l'invio:
 - al Prefetto;
 - al Comando di Polizia Municipale
 - al Locale Comando Carabinieri;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 marzo 2020

IL SINDACO
Rag. Pietro Luigi Giaretta

